

## DELIBERA N. 570 del 21 luglio 2021

### Oggetto

Istanza di parere per la soluzione delle controversie *ex* articolo 211, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 presentata da [OMISSIS] S.r.l. - Procedura aperta per l'affidamento dei servizi di comunicazione istituzionale (comunicazione, marketing strategico, graphic design e web marketing) di Amiu SpA - Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa - Importo a base di gara: euro 180.000,00 - S.A.: Amiu S.p.A. di Trani

**PREC 135/2021/S**

### Riferimenti normativi

Art. 30, comma 1, d.lgs. n. 50/2016

Art. 97 Cost.

### Parole chiave

Offerta economicamente più vantaggiosa – Principio di segretezza dell'offerta economica – Principio di imparzialità e buon andamento - Procedura telematica – Anomalia del sistema – Annullamento della gara

Il Consiglio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione

nell'adunanza del 21 luglio 2021

DELIBERA

VISTA l'istanza prot. n. 41335 del 24/05/2021 con la quale la società [OMISSIS] S.r.l. chiede all'Autorità se sia legittimo il provvedimento adottato da Amiu S.p.A. di Trani avente ad oggetto l'annullamento in autotutela della procedura di gara per l'affidamento dei servizi di comunicazione istituzionale (comunicazione, marketing strategico, graphic design e web marketing) in ragione di una riscontrata anomalia della procedura informatica che avrebbe determinato la visualizzazione delle offerte economiche nella parte del portale dedicata alla documentazione amministrativa ("Busta Documentazione"), con conseguente lesione del principio di segretezza dell'offerta economica;

VISTO l'avvio del procedimento comunicato alle parti interessate con nota prot. n. 43510 del 31/05/2021;

VISTE le memorie e i documenti trasmessi in atti dalle parti interessate;

CONSIDERATO che, in data 09/04/2021, la AMIU S.p.A. di Trani indiceva una procedura aperta per l'affidamento dei servizi di comunicazione istituzionale (comunicazione, marketing strategico, Graphic Design e Web Marketing); quindi, con provvedimento del 07/05/2021, notificato all'istante in data 11/05/2021, la stazione appaltante disponeva l'annullamento in autotutela sulla base di quanto considerato dal seggio di gara che, prima di procedere all'esame della documentazione amministrativa, all'apertura delle "Buste Documentazione", rilevava che, *«per una mera anomalia della procedura informatica, vengono visualizzati i moduli relativi all' "offerta economica" all'interno delle "Buste Documentazione" che sono, quindi, sin da subito consultabili»* dando atto che *«la delineata peculiarità del delineato bene giuridico protetto dal principio di segretezza dell'offerta economica ne impone la tutela non solo al fine di evitare la sua effettiva lesione, ma anche per evitare che esso sia esposto al rischio di lesione (...).»*;

CONSIDERATO che l'istante sostiene che non vi sarebbe alcun error in procedendo della stazione appaltante, bensì un errore attribuibile esclusivamente agli operatori economici, poiché sarebbe stato palese che all'interno della sezione del portale deputata al caricamento della documentazione amministrativa non andasse caricata l'offerta economica alla luce delle prescrizioni del disciplinare di gara (art. 11) e delle Linee guida sul portale EmpULIA; l'istante ritiene il provvedimento adottato lesivo della concorrenza, oltre che in contrasto con la disciplina della gara, l'amministrazione potendo aggiudicare la gara anche in presenza di una sola offerta valida come previsto dall'art. 6 del disciplinare di gara; d'altra parte la stessa istante riconosce nella memoria trasmessa che *«nella sezione deputata al caricamento della documentazione amministrativa vi era lo schema dell'offerta economica»*, anche se essa *«provvedeva a firmare tale file per accettazione e presa visione, lasciandone vuoto il contenuto, ed a caricarlo provvisto del proprio contenuto precipuo, nella apposita sezione di competenza»*;

CONSIDERATO che, nella memoria trasmessa in atti dalla stazione appaltante, quest'ultima evidenzia come l'anomalia del sistema informatico abbia determinato l'irrituale presenza dell'offerta economica nella "Busta Documentazione" che ha reso *«sin da subito consultabili i moduli relativi all'offerta economica»*, incluso il modulo relativo all'offerta economica dell'istante che era visualizzabile dalla commissione di gara nella sezione del portale denominata "Busta documentazione"; la stazione appaltante evidenzia di avere esercitato un potere di autotutela di natura ampiamente discrezionale motivato in relazione a ragioni di interesse pubblico, sindacabili solo per macroscopici vizi logici; infine, comunica di avere già disposto l'indizione di una nuova gara ai fini dell'affidamento dei medesimi servizi di Comunicazione istituzionale;



RITENUTO che il caricamento delle offerte economiche nella "Busta documentazione" pregiudicasse il principio di segretezza delle stesse rendendole visibili alla commissione di gara prima ancora dell'apertura delle offerte tecniche; come osservato in giurisprudenza «*La garanzia di segretezza dell'offerta economica nelle gare che si svolgono mediante l'utilizzo di piattaforma on line non può comunque prescindere dal corretto caricamento dell'offerta economica nel sistema, essendo il regolare inserimento della documentazione necessario per garantire che l'accesso e, dunque, la conoscibilità dell'offerta da parte degli addetti alla procedura di gara, avvenga solo alla data e all'ora di seduta di gara specificata in fase di creazione della procedura, allorquando il sistema redige in automatico la graduatoria, anche tenendo conto dei punteggi tecnici attribuiti dalla Commissione*» (cfr. Cons. Stato, sez. III, sent. n. 4050/2016 richiamato in TAR Latina, sez. I, sent. n. 551/2019);

RITENUTO che la scelta compiuta dall'amministrazione sia conforme ai principi di imparzialità e buon andamento dell'azione amministrativa (art. 97 Cost.) ove si consideri che l'anomalia del sistema riconosciuta dalla commissione di gara e confermata dalla stazione appaltante risulta avere determinato una compromissione del principio di segretezza delle offerte economiche;

Il Consiglio

ritiene, nei limiti di cui in motivazione, che l'operato della stazione appaltante sia conforme alla normativa di settore.

Il Presidente  
Avv. Giuseppe Busia

Depositato presso la Segreteria del Consiglio in data 27 luglio 2021  
Per il Segretario Maria Esposito  
Rosetta Greco

Atto firmato digitalmente